

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Il presente Codice di Stoccaggio ha il fine di garantire agli Utenti che ne facciano richiesta l'accesso ad uno o più servizi di stoccaggio offerti dall'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 2 del Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

L'Impresa di Stoccaggio ha redatto il presente Codice di Stoccaggio considerando le peculiarità del Sistema da essa gestito.

I giacimenti di stoccaggio facenti parte del Sistema gestito da Edison Stoccaggio sono attualmente interessati, come descritto al paragrafo 2.1 del capitolo "Descrizione degli Impianti di Stoccaggio e della relativa gestione", da lavori di sviluppo e regimazione. Gli Interventi sono eseguiti adottando i criteri tecnico-economici più aggiornati.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni contenute nel Codice di Stoccaggio costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio sul Sistema gestito dall'Impresa di Stoccaggio.

L'Impresa di Stoccaggio e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti ed obblighi, in forza della stipula del Contratto di Stoccaggio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Stoccaggio si farà riferimento a quanto previsto dal Codice di Stoccaggio le cui norme in quanto applicabili formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Stoccaggio si rivelasse impraticabile o lo divenisse, l'Impresa di Stoccaggio si riserva il diritto di sostituirla con una nuova disposizione, secondo quanto stabilito al capitolo "Aggiornamento del Codice di Stoccaggio".